

COMUNE DI VERDUNO (CN)

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
N. 8 in data 26/07/2010**

**Integrazione del Comune di Verduno al testo approvato (28/4/2010) dal
Consiglio dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo".**

TITOLO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Lo scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dalla Polizia Locale nonché dagli altri organi di Polizia nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Ordinanze dell'organo competente

Le ordinanze emanate dall'organo competente in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base in riferimento alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5 - Passaggio sui fondi privati

E' fatto divieto entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario o conduttore, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o per il permesso ottenuto. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata,

né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6 - Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Colui che viene autorizzato è tenuto ad osservare le stesse norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il nuovo impianto e il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati, ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza averne previamente ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7 - Sentieri

L'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", di cui il Comune di **Verduno** fa parte, ha intrapreso dal 2005 un progetto di risistemazione, manutenzione e riqualificazione dei sentieri turistici esistenti nel territorio della Comunità Collinare.

Detti sentieri fanno parte del patrimonio sentieristico regionale in quanto sono stati mappati e censiti nel corso della partecipazione al bando emanato nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse III Misura 313, e risultano definiti nella cartina dei sentieri realizzata dall'Unione in collaborazione con l'Associazione Trekking in Langa e denominata "Cartina dei Sentieri".

Il percorso dei sentieri dell'Unione "Langa & Barolo", come pure quello dei sentieri del Comune di **Verduno**, essendo per lo più tracciato su itinerari antichi utilizzati da tempo immemorabile, non può essere modificato dai privati frontisti senza l'autorizzazione dell'Unione e del Comune interessato.

Per la realizzazione di nuovi percorsi dovrà essere richiesta l'autorizzazione del proprietario e da ogni altro eventuale avente diritto.

Il concessionario di tali autorizzazioni, per i sentieri esistenti, è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Sui sentieri turistici è fatto divieto il transito con qualsiasi veicolo a motore.

Art. 8 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli, motocicli e motori in genere, senza specifico consenso del proprietario o conduttore del fondo.

Art. 9 - Sciame di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, dopo averli inseguiti per due giorni, abbia cessato di prostrarre la cattura.

Art. 10 - Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato, senza il consenso del proprietario o del conduttore del fondo spigolare, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il permesso dovrà essere rilasciato per iscritto ed essere presentato ad ogni richiesta degli agenti di Polizia. Nel caso che il proprietario o il conduttore del fondo siano consenzienti e presenti sul posto, non occorre il permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 11 - Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale, fermo restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici di Polizia per gli accertamenti del caso. Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo

dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

TITOLO III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 12 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme previste dal D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche.

Art. 13 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 14 - Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 15 - Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di mandrie, greggi e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di bestiame, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame se non autorizzate.

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cavalli, cani o altri animali condotti, i quali, nell'attraversamento di strade o piazze pubbliche, imbrattino luoghi pubblici con deiezioni, di provvedere alla rimozione delle stesse immediatamente.

Art. 16 - Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame a soccida, deve informare l'Ufficio Comunale e il Servizio Veterinario dell'ASL, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 17 - Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 18 - Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle e/o fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda sia in senso orizzontale che in senso verticale e l'acqua piovana incanalata nella cunetta stradale o in fognatura bianca in modo da evitare danno alle strade.

Art. 19 - Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e delle norme specifiche in materia.

E' vietato il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

Art. 20 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei. I fienili devono essere disposti a distanza adeguata dalle case rurali o muniti di tagliafuoco.

Art. 21 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 22 - Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 23 - Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, senza trascinare i muretti di contenimento lontano da corsi d'acqua.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 24 - Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 25 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le aree urbane ed in ogni altro luogo aperto al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal Comune, devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 ed i proprietari devono avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo (Ordinanza contingibile ed urgente n. 68/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) nonché l'attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni.

Possano essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- a)** i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi, per la caccia e per la ricerca dei tartufi;
- b)** i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Valgono, ai fini detentivi le disposizioni vigenti in materia di iscrizione all'anagrafe canina, microchip, tutela e controllo degli animali da affezione, nonché quelle in materia igienico sanitaria.

I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.

Art. 26 – Cani vaganti

I cani sorpresi vaganti, vengono catturati e condotti presso il canile sanitario convenzionato con il Comune a norma di legge dal personale incaricato.

I possessori o detentori di cani, di cui al precedente comma, devono rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

I possessori o detentori dei cani di cui al primo comma, saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Nel caso in cui si realizzi la fattispecie più grave disciplinata dall'art. 672 c.p., agli stessi verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.

Art. 27 – Maltrattamento di animali

Gli Agenti di Polizia Locale, che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare i responsabili alla competente Autorità Giudiziaria (Procuratore della Repubblica).

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 28 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque; è altresì vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 29 - Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

In caso di posizionamento, temporaneo o permanente, di recinzioni lungo fossi o corsi d'acqua è necessario osservare una fascia di rispetto

secondo quanto indicato sulla legge n. 431 dell'8.08.1985 (legge Galasso), sul Piano Regolatore comunale vigente e comunque una distanza minima di mt. 5 dalla sommità della sponda adiacente il fosso o il corso d'acqua.

Art. 30 - Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è obbligatorio sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari. In sede di richiesta di svincolo idrogeologico per la realizzazione dei drenaggi deve essere indicato il percorso e lo scarico degli stessi.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che, anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione delle suddette.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

E' vietato l'innalzamento delle banchine stradali volte alla difesa del terreno sottostante, confinante con le strade comunali e/o vicinali.

E' vietato modificare le doline esistenti (individuate con apposito censimento) ed ogni lavorazione, anche di tipo agricolo, non dovrà alterarne la conformazione. Inoltre è severamente vietato scaricare materiale di qualsiasi natura, ivi compresi terreno vegetale e/o prodotti degli sfalci e delle potature.

Le doline che sono state nel tempo modificate dovranno essere ricondotte alla loro funzione originaria ed è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o aventi causa di mantenerle in condizioni normali di efficienza, anche tramite pulizie periodiche.

Art. 31 - Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Eventuali tubazioni otturate verranno rimosse a spese del proprietario del fondo.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 15, comma 1° lett. c) del D. Lgs. n. 285/92, gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali, che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgati dai proprietari. Il diametro delle tubazioni non dovrà in nessun modo essere inferiore a cm. 40 interno.

Art. 32 - Recisione rami protesi e radici per cause seccumi o stabilità o carie e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale. Sono tenuti inoltre a mantenere i puliti i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade vicinali e interpoderali.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti (escludendo l'uso di diserbanti totali), oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale, che per colpa loro, ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 33 - Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle alberature, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di vigneti esistenti su appezzamenti situati lungo strade vicinali, comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il confine della strada, deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. In ogni caso, se verranno arrecati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati ed al ripristino a loro spese.

Le scarpate sia a monte che a valle delle strade non devono avere una pendenza superiore a 45°, qualora non sia possibile per motivi di

pendenza dovrà essere fatto idoneo manufatto per il sostegno per il terreno e idonea regimazione delle acque.

Art. 34 - Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 35 - Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e alla loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO VI

IMPIEGO DI PRESIDIO SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 36 - Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e la diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, **comprese la robinia e l'ailanto**, deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art.37 - Danni da deriva

Le operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare ed adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art.38 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità, su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

All'interno delle zone da trattare, le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

Art. 39 - Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 40 - Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 41 - Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento o sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 42 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi, boschi cedui, ivi comprese le aree inserite nel P.R.G.C. come fabbricabili, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto pulita di almeno 15 metri dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura dei confinanti o del Comune. La spesa sostenuta dal Comune dovrà essere interamente rimborsata dal proprietario del fondo ingerbidito.

In relazione alle particolari condizioni dell'agricoltura del Comune, in prossimità di terreni coltivati a vigneto, vista la difficoltà che si manifesta in tali casi per la lotta a parassiti ed insetti, è fatto obbligo ai proprietari di gerbidi, mantenere l'intera superficie pulita. I confinanti del gerbido dovranno comunicare agli uffici preposti l'inadempimento del proprietario del fondo. A loro volta gli stessi uffici provvederanno a segnalare al trasgressore l'obbligo di pulire entro 10 (giorni). In caso di protrarsi dell'inadempimento, il gerbido verrà pulito dal Comune interessato. In quest'ultimo caso la spesa dovrà essere rimborsata interamente al Comune dal proprietario del fondo che sarà anche obbligato al pagamento della sanzione amministrativa.

In riferimento ai soli gerbidi e pioppeti, si precisa che tali appezzamenti dovranno essere ripuliti ogni qualvolta si presenti il rischio di disseminazione delle specie infestate.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà eseguire l'estirpo e in tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di cinque anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superficie di tale vigneto.

Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori aventi sede nel Comune e potranno essere usati per la realizzazione di un vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati. Il proprietario del terreno a vigneto incolto il cui diritto è stato espropriato non ha diritto a nessun risarcimento.

TITOLO VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 43 - Obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di Polizia Veterinaria: D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e s.m.i.

Art. 44 - Malattie contagiose

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da una delle malattie infettive indicate nell'art. 1 del Regolamento citato all'articolo precedente, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati o sospetti di esserlo dagli animali ritenuti sani nello stesso ricovero nel modo più completo possibile secondo la natura della malattia e i mezzi a disposizione;
- b) non spostare dall'azienda animali in genere, ed ogni altro prodotto di origine animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente;

I proprietari e i conduttori di allevamenti infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie.

Art. 45 - Igiene delle stalle e benessere animale

Il bestiame deve essere tenuto in stalle in buono stato di conservazione e di igiene (pulizia e disinfezione) e va perseguita la lotta ai parassiti (mosche, roditori, ecc.); devono altresì essere rispettate le norme sul benessere animale come regolamentato dal D.L. 146/2001, recepimento della direttiva CE 98/58.

Nelle zone residenziali di nuovo impianto, non è consentito detenere animali al di fuori di quelli domestici o d'affezione, quali cani e gatti, in numero tale da non costituire allevamento e che non creino inconvenienti igienici e disturbo al vicinato.

Art. 46 – Identificazione, vaccinazione e profilassi dei cani

Tutti i cani devono essere identificati mediante l'applicazione del microchip (è sufficiente il tatuaggio per quanti ne siano già muniti), secondo le norme vigenti (L.R. n. 18 del 19.07.2004).

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

I cani non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere contenuti entro idoneo recinto oppure alla catena lunga almeno 5 metri su supporto scorrevole (L.R. del 26 luglio 1993, n.34).

Art. 47 - Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi idonei; deve, inoltre, essere coperto durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo se non in idonee concimaie autorizzate e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Art. 48 - Spandimento liquame

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni e deve essere interrato immediatamente mediante aratura o operazione agricola analoga.

TITOLO VIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 49 - Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade Comunali e Vicinali, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal c.d.s. in conformità a questo regolamento.

Art. 50 - Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.

Art. 51 - Strade comunali e vicinali

Coloro che, transitando su strade comunali, vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne lo stato originario a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La misura della quota di partecipazione alle spese derivanti dalla manutenzione delle strade vicinali fra il Comune e gli utenti, sarà determinata, per gli utenti in base alle dimensioni dei terreni di proprietà, per il Comune in base all'importanza della strada in relazione all'uso della stessa da parte della collettività. In ogni caso la partecipazione del Comune varierà da un minimo del 20% ad un massimo del 50 % della spesa complessiva.

Per le strade vicinali facenti parte di un consorzio ai sensi del decreto legge luogotenenziale n.1446/1918, la misura di partecipazione alle spese da parte del Comune e dei proprietari frontisti sarà definita dallo Statuto.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque (ripristino canali di scolo/irrigazione e drenaggio).

TITOLO IX
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 52 - Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i propri beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture o allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 53 - Allevamenti

E' vietato l'allevamento o la detenzione nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

TITOLO X
COLTIVAZIONE E RACCOLTA TARTUFI

Art. 54 - Coltivazione e raccolta tartufi

L'esercizio della coltivazione e raccolta dei tartufi è disciplinato dalla Legge Regionale 10/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione conservazione commercializzazione dei tartufi", nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla Legge 16.12.1985, n.752.

TITOLO XI
VINCOLO FORESTALE

Art. 55 - Forestazione

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente castagni, pini, abeti, roveri, ecc., nei boschi soggetti alle leggi forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.

E' fatto divieto, in particolare, di abbattere gli alberi secolari e/o monumentali che saranno individuati con apposito censimento su tutto il territorio del Comune di Verduno.

TITOLO XII
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 56 - Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui

marginii delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se a distanza minore di m 100 (cento) da case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di addetti idonei e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 57 - Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

TITOLO XIII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 58 - Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Corpo di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. Le violazioni accertate sono punite con sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la somma dovuta non potrà essere corrisposta "brevi manu manu", ma nei modi e nei termini stabiliti nel verbale di contestazione. Vigè l'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva o il fatto illecito, nonché, se necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, come menzionato nel verbale di contestazione.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale.

Art. 59 - Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'Autorità competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 51,65 a € 516,46

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del Regolamento presente attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 60 - Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare dei materiali e/o degli strumenti che sono serviti e sono stati destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Il materiale risultante dal sequestro sarà conservato nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione e va ad abrogare tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti, in contrasto con le materie contemplate nel regolamento medesimo.

Art. 62 - Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 63 - Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

ALLEGATO "A"

Le distanze minime dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

Per l'impianto di pioppi ed alberi ad alto fusto, compresi castagno e noce, di Metri 15 (quindici) salvo accordi tra le parti.

- Per l'impianto degli alberi di cui al comma 1 la distanza minima dai confini di proprietà di vigneti iscritti all'Albo Vigneti D.O.C. e D.O.C.G. dovrà essere di Metri 20 (venti) salvo diverso accordo tra le parti.
- Per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti, la distanza dai confini di proprietà dovrà rispettare le seguenti norme:
 - Metri 2 (DUE), misura da intendersi dal confine di proprietà al frontale della fila, nella fattispecie, testata del filare, da misurarsi in linea perpendicolare al confine;
 - Metri 1 (UNO), misura da intendersi dal confine di proprietà alla fila parallela;
 - Metri 1 (UNO), misura da intendersi dal confine di proprietà al filare, qualora sull'appezzamento confinante sussista l'obbligo e servitù di passaggio interpodereale;
- Per i vigneti giacenti in prossimità di strade comunali, vicinali o a uso pubblico, lungo la strada si dovrà mantenere una distanza di cui all'art. 32;
- Per la piantagioni esistenti di bosco ceduo, la fascia da mantenere sgombra in prossimità dal confine è di Metri 4 (QUATTRO).

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

Metri OTTO per le piante di alto fusto;

Metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo; i rami spioventi vanno tenuti nel limite del proprio confine.

Metri TRE per le siepi, gli arbusti e le viti

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.